

*Lo afferma la Corte di cassazione: giustificato il sospetto sulla provenienza degli importi*

# Al videogioco per fare riciclaggio

## *Lasciare a metà la giocata è un modo per ripulire denaro*

DI EMANUELE FISICARO

**I**ntrodurre denaro di provenienza criminosa negli apparecchi di gioco VLT e poi rinunciare alla relativa giocata in modo da ottenere il rilascio di un ticket da portare all'incasso, del valore pari o poco inferiore alla somma effettivamente inserita nella macchinetta, integra il reato di riciclaggio ex articolo 648 bis cp. Poiché con tale condotta gli indagati ostacolano l'identificazione della "provenienza illecita del denaro versato". In altri termini, tale meccanismo rappresenta un sistema per "ripulire" denaro di provenienza delittuosa, sopportando il "costo" rappresentato dal prezzo della singola giocata. Lo stabilisce la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 48553/2022, depositata il 21 dicembre 2022. Nel dettaglio, il Tribunale del Riesame disponeva il sequestro della somma di

100.820,80 euro, pari all'ammontare dei ticket riscossi dagli indagati per 13 giocate considerate "anomale", poiché trattenute dal gestore e non trasmesse alla Global Starnet spa, società concessionaria. La conferma che si trattasse di giocate anomale si rinviene, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale e confermata dalla Cassazione, nella circostanza per cui "le somme effettivamente 'giocate' erano di gran lunga inferiori a quelle inserite nelle macchinette e, successivamente, 'ritirate' sotto forma di ticket". Il pagamento dei ticket avveniva con lo stesso denaro versato nelle macchinette, attraverso l'apertura di queste ultime. Riguardo all'accertamento del reato presupposto, per confermare la provenienza illecita del denaro la Suprema Corte, confermando il filone giurisprudenziale delineato dalla stessa, ha sostenuto che "Non è esclusa, in diritto, la

possibilità che il denaro suscettibile di condotte di riciclaggio possa provenire dal delitto di associazione a delinquere che è di per sé idoneo a generare un profitto, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente e, nei casi previsti dalla legge, in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine ed a prescindere da esso".

La Corte "ha per l'appunto ribadito che il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, posto che l'istituzione della 'societas sceleris' è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso". I giudici della Corte di cassazione hanno quindi affermato che tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen.

non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché "non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso". Al fine di rilevare la provenienza illecita del denaro, in modo da escludere il concorso degli indagati nel reato di riciclaggio, la Corte valorizza quanto ricostruito dal Tribunale sulle singole posizioni degli indagati, così da giustificare il "sospetto" della provenienza degli ingenti importi di cui i due indagati avevano disponibilità, e che avevano inserito nelle macchinette da gioco per poi riprelevarne gran parte, "sostituendo" di fatto il denaro, di cui avevano una (persistente) ingiustificata disponibilità, con quello ricevuto

sotto forma di ticket dando luogo ad una almeno apparentemente lecita, e comunque differente, provenienza, rispetto a quella di cui non è mai stata data contezza. Tuttavia, la ricostruzione giuridica operata dalla Corte di Cassazione non convince poiché non può essere il mero sospetto, non suffragato da una sentenza passata in giudicato, a sostituirsi all'accertamento del reato di riciclaggio. In altri termini, seppur il reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, alcune pronunce chiariscono che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648 bis cp, occorrerebbe che esso sia comunque individuato nella sua tipologia.

**IO**  Il testo della decisione su [www.italiainoggi.it/documenti-italiainoggi](http://www.italiainoggi.it/documenti-italiainoggi)